

Affisso in data: 01/07/2016

Scadenza in data: 30/09/2016

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI VALLE D'AOSTA

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta:

VISTA la L. 18 febbraio 1989, n. 56, "Ordinamento della professione di psicologo" e ss. mm. e ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti in materia di dati personali" e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta dell'Ordine degli Psicologi n. 10 del 23 febbraio 2016;

INDICE una procedura comparativa, per l'assegnazione di numero 3 borse di studio per un importo pari a euro 3.000,00 ciascuna, nel rispetto delle seguenti modalità.

Art. 1

Oggetto

1.1 E' indetta una procedura comparativa per il conferimento da parte del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta (Aosta, Via Vevey, n. 19, Tel. 0165363245, e-mail P.IVA/C.F. 90011050078, e-mail info@ordinepsicologi.vda.it, pec ordinepsicologi.vda@psypec.it) del numero di 3 borse di studio da euro 3.000,00 ciascuna, oneri di legge esclusi.

1.2 Le borse di studio saranno assegnate ai soggetti vincitori che avranno presentato il progetto ritenuto idoneo ed inserito nelle graduatorie formate dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 7 che segue.

1.3 A tale scopo, l'attività richiesta al candidato consiste nel presentare un progetto inerente un intervento psicologico di utilità sociale innovativo ed originale, che abbia una ricaduta nel contesto regionale, rivolto a problematiche emergenti per le quali l'intervento sia da ritenersi necessario ed utile.

Art. 2

Attribuzione borse di studio

2.1. Le borse di studio messe a bando sono in numero di 3.

2.2. Le borse di studio saranno assegnate ai candidati considerati idonei sulla base della posizione nella graduatoria finale approvata ai sensi dell'art. 9.

2.3 Il soggetto proponente dovrà possedere le competenze necessarie per portare a compimento il progetto presentato.

Art. 3

Requisiti di ammissione

3.1 Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'Albo degli Psicologi della Regione Valle d'Aosta sezione A o sezione B;
- b) essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine Psicologi Regione Valle D'Aosta;
- c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, se dovuti secondo la normativa vigente;
- d) non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari da parte di un Ordine Regionale;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3.2 I requisiti prescritti dal presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione previsto dall'art. 4 dell'Avviso e devono permanere fino al conferimento della borsa di studio.

3.3 In caso di presentazione del progetto da parte di più soggetti o da parte di una STP (Società tra Professionisti) iscritta all'Ordine degli Psicologi, i predetti requisiti devono essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del gruppo o della STP.

3.4 Non possono accedere alle procedure di selezione per il conferimento delle borse di studio:

a) coloro privi dei requisiti di cui al comma 3.1;

b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, nonché eventuali carichi pendenti, e coloro che siano destinatari di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il conferimento della borsa di studio conferita dal Consiglio;

c) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

3.5 L'esclusione per difetto dei requisiti prescritti è comunicata tempestivamente all'interessato mediante PEC all'indirizzo comunicato dal candidato, dal gruppo o dalla STP nella domanda di ammissione.

Art. 4

Domande di ammissione.

Termine e modalità per la presentazione delle domande

4.1 Le domande devono essere presentate pena l'esclusione entro il 30 settembre 2016 ore 14:00, termine che si considera perentorio. Successivamente a tale termine non è concessa la possibilità di integrazioni ulteriori, salvo quanto previsto dall'art. 6.4.

4.2 Pena l'esclusione, le domande di ammissione, in formato pdf, devono essere inviate esclusivamente tramite pec all'indirizzo ordinepsicologi.vda@psypec.it, redatta sull'apposito modulo, reperibile sul sito (<http://www.ordinepsicologi.vda.it>, sezione "Amministrazione trasparente"), avendo cura di allegare tutta la documentazione di cui all'art. 5 ritenuta necessaria per la valutazione del progetto in formato pdf.

4.3 Il progetto può essere presentato anche in lingua francese.

4.4 Possono presentare domanda per l'assegnazione della borsa di studio tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 sia singolarmente, sia collettivamente, sia in forma associata in STP se iscritta all'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta.

4.5 Ogni iscritto, anche se parte di un gruppo o di una STP, potrà presentare e/o partecipare ad un unico progetto.

4.6 Il Consiglio non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande di ammissione al bando, per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al bando, né eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Contenuto della domanda

5.1 La domanda di partecipazione, in formato pdf (reperibile sul sito <http://www.ordinepsicologi.vda.it>, sezione "Amministrazione trasparente"), deve contenere:

i) I dati anagrafici del candidato, nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui il Responsabile del Procedimento potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al bando di gara, con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

ii) L'Autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, nella quale il candidato dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, debitamente sottoscritta e corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato;

iii) Il progetto presentato dal candidato come da modulo, senza alcun dato identificativo del soggetto partecipante al bando (condizione necessaria per consentire l'imparzialità e trasparenza dell'operato della Commissione aggiudicatrice).

5.2 I soggetti che presentano un progetto collettivamente o in forma associata in STP devono nominare un capogruppo, indicando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni relative al bando.

5.3 Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di effettuare accertamenti ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dai candidati, anche prima del termine della procedura stessa; a tal fine si potrà procedere ai controlli delle dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle domande di ammissione al bando, nonché sulla documentazione eventualmente prodotta.

5.4 In caso di omessa o incompleta Autocertificazione, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in caso di omessa indicazione del capogruppo nell'ipotesi di domanda presentata collettivamente o in forma associata in STP, il/i candidato/i verrà ammesso con riserva ai sensi dell'art. 6.4.

5.3 Il Responsabile del procedimento procede all'esclusione, ovvero alla revoca del conferimento della borsa di studio, dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o più requisiti previsti dall'art. 3 o in caso di inutile decorso dei termini previsti dall'art. 6.4.

5.4 Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni richieste dal presente articolo comporterà l'esclusione della domanda dalla procedura.

Art. 6

Esclusione dalla procedura e soccorso istruttorio

6.1 L'ammissione alla graduatoria avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

6.2 Oltre ai casi previsti dagli artt. 3.4, 4 e 11.1, sono esclusi dalla procedura comparativa, senza possibilità di ulteriori integrazioni:

a) i candidati la cui domanda di ammissione è presentata e/o pervenuta presso gli Uffici del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta oltre il termine stabilito dal precedente art. 4;

b) i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione priva dei dati che permettano di escludere l'incertezza assoluta sulla provenienza della domanda stessa, nonché priva della fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato/i;

c) i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione senza aver allegato il progetto di cui all'art. 5.1 lett. iii);

d) i candidati che hanno indicato nel progetto di cui all'art. 5.1 lett. iii) dati che consentano di indentificare il soggetto/i partecipante/i al bando;

e) i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;

f) i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione dalla quale non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione;

g) i candidati che, anche se parte di un Gruppo di Psicologi o di una STP, abbiano presentato e/o partecipato più di un progetto.

6.3 L'esclusione dalla procedura è disposta dal Responsabile del Procedimento ed è comunicata per iscritto agli interessati al recapito dagli stessi indicato nella domanda.

6.4 Fuori dalle ipotesi sopra indicate, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale e/o di elementi non essenziali, comporta l'ammissione alla procedura di gara con riserva. In tal caso, il Responsabile del procedimento comunica al candidato l'ammissione con riserva alla procedura, assegnando allo stesso un termine non superiore a dieci giorni continuativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine indicato per mancanza delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti dal Responsabile del procedimento, il concorrente è escluso dal bando di gara.

Art. 7

Commissione esaminatrice

7.1 La commissione esaminatrice è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta che ne individua anche il Presidente ed è composta da cinque membri di cui tre scelti tra i componenti effettivi del Consiglio Regionale e due scelti tra soggetti esterni al Consiglio esperti nelle materie oggetto del presente Avviso.

7.2 Il Presidente della Commissione ne coordina i lavori e la rappresenta all'esterno ed è scelto tra i componenti effettivi del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta nominati.

7.3 Ai membri della Commissione esaminatrice verranno corrisposti i rimborsi spese.

7.4 La Commissione valuta i progetti unicamente secondo i criteri di attribuzione del punteggio così come specificati al successivo art. 8 in forma anonima, procedendo, solo successivamente alla valutazione definitiva, all'abbinamento con il nominativo del candidato proponente.

7.5 La Commissione, in particolare:

- a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- b) esamina i progetti e valuta collegialmente ciascuno di essi;
- c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
- d) assume le decisioni a maggioranza;
- e) redige i verbali delle singole riunioni;
- f) redige il verbale finale contenente la graduatoria di merito, con motivazione per tutti i concorrenti;
- g) consegna gli atti dei propri lavori e la graduatoria di merito al Responsabile del procedimento.

Art. 8

Criteri di attribuzione del punteggio

8.1 La Commissione valuta i soli progetti che trattino azioni e interventi di natura psicologica, escludendo quelli privi di tale requisito.

8.2 La Commissione dispone, complessivamente, di 90 punti da attribuire al progetto presentato dal candidato, secondo criteri così ripartiti:

1. Utilità sociale del progetto max. punti 30;
2. Originalità del progetto (es. grado di innovatività) max punti 30;
3. Realizzabilità del progetto (es. eventuali strumenti utilizzati, contesti socio-economici particolarmente ricettivi) max punti 30.

8.3 Il punteggio finale è dato dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti su ciascun criterio.

8.4 Il progetto è considerato idoneo se il punteggio attribuito è pari o superiore a 54/90 e se il punteggio attribuito per ciascuno dei criteri di cui al comma 8.2 è pari o superiore a 18/30.

Art. 9

Graduatoria

9.1 Espletate le operazioni di valutazione di cui all'articolo precedente, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito.

A parità di punteggio dei vincitori inseriti nella graduatoria, è preferito il candidato più giovane di età e l'iscritto singolo rispetto alla STP.

9.2 La graduatoria di merito viene consegnata dalla Commissione esaminatrice al Responsabile del procedimento che provvede alla procedura di abbinamento del progetto alla corrispondente domanda di partecipazione secondo l'ID assegnato automaticamente dal sistema.

9.3 Il Responsabile del Procedimento, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione al bando, approva la graduatoria finale contenente i nominativi dei candidati risultati vincitori del bando e di quelli idonei. La graduatoria è immediatamente efficace.

9.4 In caso di rinuncia del vincitore, il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di assegnare ad un altro candidato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l'ordine della relativa graduatoria; si riserva altresì la facoltà di utilizzare la graduatoria entro un anno decorrente dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

9.5 La lista dei candidati risultati vincitori è comunicata direttamente agli interessati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nella domanda di partecipazione e pubblicata nel portale istituzionale del Consiglio dell'Ordine Regionale (<http://www.ordinepsicologi.vda.it> sezione "Amministrazione trasparente").

9.6 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 2.2, procede all'assegnazione delle 3 borse di studio.

Art. 10

Stipula dell'atto di affidamento e modalità di corresponsione della borsa di studio

10.1 I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare singoli atti per l'assegnazione delle borse di studio.

10.2 L'importo, come determinato nell'art. 1.1 del presente avviso, verrà corrisposto tramite bonifico al borsista in due soluzioni la prima pari a 1.500,00 euro entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di assegnazione di cui al comma precedente, la seconda di 1.500,00 euro al ricevimento della relazione finale.

10.3 Alle STP e/o ai progetti presentati collettivamente, l'importo, come determinato nell'art. 1.1, verrà corrisposto al capogruppo secondo le modalità previste al precedente comma.

10.4 Il borsista dovrà produrre dichiarazione di avvio di progetto, nonché relazione intermedia; entro un mese dal termine del progetto il borsista dovrà presentare una relazione finale nella quale esporrà il lavoro svolto e le relative valutazioni conclusive. In mancanza di tale relazione, su espressa segnalazione del Responsabile del procedimento, la borsa di studio potrà essere revocata, con contestuale restituzione al Consiglio dell'Ordine Regionale di quanto percepito.

10.5 Il tempo di realizzazione del progetto non potrà essere superiore ad un anno a far data dall'atto di assegnazione di cui al punto 10.1, salvo motivate richieste di proroghe da valutarsi a cura del Responsabile del procedimento; immotivati ritardi comporteranno la revoca della borsa di studio.

Art. 11

Tutela dei dati personali.

Informativa sulla privacy

11.1 Ai sensi del D.Lgs n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine Regionale per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati per finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con il Consiglio dell'Ordine Regionale a seguito dell'assegnazione della borsa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

11.2 L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, affiorare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consiglio dell'Ordine Regionale, in persona del Presidente, quale titolare del trattamento.

11.3 Il borsista si assume tutte le responsabilità giuridiche circa la titolarità/originalità del progetto presentato, nonché dovrà consentire l'uso del progetto, degli strumenti utilizzati e dei risultati raggiunti da parte del Consiglio dell'Ordine Regionale a fini divulgativi.

Art. 12

Avvertenze.

Responsabile del procedimento

12.1 Eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura in oggetto potranno essere altresì acquisite inviando specifico quesito all'indirizzo: ordinepsicologi.vda@psypec.it entro il ventesimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di cui all'art. 4.

Le domande dei soggetti pervenute all'indirizzo sopra indicato e le relative risposte saranno inserite in un apposito fascicolo presso l'Ordine Regionale, a disposizione degli interessati.

12.2 Nel rispetto della normativa vigente, la procedura di selezione dei borsisti si concluderà entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

12.3 Ai sensi degli art. 4 e ss. della L. n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Valle D'Aosta, Dott.ssa Letizia Maria Elvira Martinengo, letizia.martinengo.790@psypec.it.

12.4 Il Consiglio non si assume la responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dal Consiglio stesso.

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta

Dott. Alessandro Trento